

# La cronaca giudiziaria e gli errori nella corretta rappresentazione dello status giuridico: quando sussiste la diffamazione\*

Sabrina Peron

Corte di cassazione, sez. un. civili, 18 maggio 2025, n. 13200

*In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p.) e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (come anche nel caso di un reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori.*

## Sommario

1. Il caso. – 2. La libertà di manifestazione del pensiero. - 3. Il diritto di cronaca – 4. La cronaca giudiziaria. – 5. Le inesattezze marginali e il paradigma del lettore. – 6. Il contrasto. – 7. La soluzione del contrasto. – 8. Conclusioni

## 1. Il caso

Sull'edizione on-line di un noto settimanale, veniva pubblicato, nel 2013, un articolo di cronaca giudiziaria, nel quale falsamente si attribuiva all'attore - indagato in un'inchiesta giudiziaria per il reato di tentata truffa - la qualifica di imputato per il reato di truffa. L'attore ritenendo lesi i propri diritti all'onore, alla reputazione e all'immagine, adiva così al Tribunale di Roma che, tuttavia, rigettava la domanda ritenendo che la ricostruzione complessiva dei fatti non fosse stata scalfita dagli errori contestati dal preteso diffamato. Di contrario avviso, invece, la Corte d'appello di Roma che – facendo applicazione dei criteri elaborati dalle Tabelle di Milano

\* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità all'art. 15 del regolamento della Rivista

- condannava in via solidale al risarcimento del danno non patrimoniale (€ 25.000,00), l'editore, il direttore responsabile e l'articolista. Quest'ultimo veniva altresì condannato anche al pagamento di € 5.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948. La Corte territoriale infine disponeva la pubblicazione per estratto della sentenza per due settimane consecutive nell'edizione online del periodico.

Le parti soccombenti ricorrevano così in Cassazione e la Prima Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 12239/2024 disponeva la trasmissione degli atti, ex art. 374 c.p.c., alla Prima Presidente, ritenendo che con il primo motivo di ricorso fosse stata posta una questione, al contempo, di massima di particolare importanza e oggetto di contrasto (tra la giurisprudenza civile e quella penale della Corte di Cassazione) in ordine alla ricorrenza, in ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, in ragione dell'addebito, diretto o indiretto, della qualità di imputato, piuttosto che quella di indagato, e della commissione di un reato consumato piuttosto che di un reato tentato<sup>1</sup>.

## 2. La libertà di manifestazione del pensiero

Il punto di equilibrio tra la libertà di manifestazione del pensiero e la dignità della persona, stante la loro equiordinazione, sono da sempre zone di frontiera in costante tensione e continua ridefinizione.

La questione è, quindi, definire quando si è in presenza di un legittimo esercizio del diritto di cronaca, inteso come interesse della collettività ad essere informata su fatti di interesse pubblico, da considerarsi prevalente rispetto alla necessità del singolo individuo di difendere i propri diritti personalissimi (dignità, reputazione, onore, riservatezza).

Il diritto soggettivo alla tutela dell'onore e della reputazione trova così i propri limiti nel diritto, altrettanto garantito sul piano costituzionale, alla libera espressione e divulgazione del pensiero. Difatti, il legittimo esercizio della libertà di espressione, nelle sue articolazioni di diritto di cronaca e diritto di critica, non può di certo essere oggetto di sanzione penale o civile. Come rimarcato anche dalla decisione in commento, tale forma di libertà è destinataria di una «tutela bidimensionale, che non si arresta all'esercizio in forma individuale, ma si estende anche alla sua manifestazione in forma collettiva, che a sua volta si interseca con il diritto all'informazione nella sua declinazione attiva - diritto di informare - e passiva - diritto ad essere informati». Per inciso si noti che i più recenti arresti giurisprudenziali, sottolineano l'esigenza di tutelare anche l'interesse della collettività a «conservare la memoria del fatto storico»<sup>2</sup>.

Ne segue, che qualora ricorra un interesse della pubblica opinione ad essere informata ed a partecipare al dibattito sociale e politico, anche le notizie potenzialmente lesive dell'altrui reputazione sono lecitamente divulgabili, in quanto penalmente scriminate ed improduttive di responsabilità civile,

---

<sup>1</sup> Cass. civ. sez. I, 6 maggio 2024, n.12239, in *D&G*, 7 maggio 2024, con nota di F. Agnino, *Imputato o indagato? Quando scatta la diffamazione? Chiesto l'intervento del Giudice della nomofilachia*.

<sup>2</sup> Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2024, n. 31859, in *De Jure Giuffrè*.

a condizione che non venga travalicato il limite dell'esercizio dei diritti tutelati dall'art. 21 Cost. e art. 10 CEDU. Al riguardo si ricorda che la diffamazione, è sanzionata in ambito del diritto penale ai sensi dell'art. 595 del c.p., mentre in ambito civile è fonte di responsabilità *ex artt.* 2043 e 2059 c.c. allorché generi un danno ingiusto, sia esso di natura patrimoniale, quando incide su aspetti economici e professionali, sia non patrimoniale, quando compromette il valore sociale e personale della reputazione.

### 3. Il diritto di cronaca

L'interesse pubblico ad una libera informazione fa, dunque, da contraltare al diritto all'onore e alla reputazione in un difficile sistema di equilibri che dottrina e giurisprudenza sono venute enucleando attraverso un elaborato esercizio di contemperamenti.

Difatti, come accennato al paragrafo che precede, l'esercizio del diritto di cronaca / critica è portato ad interferire con i diritti posti a presidio della dignità umana. Si tratta dei diritti della personalità (onore reputazione, immagine, riservatezza, oblio etc.), ritenuti corollari impliciti della dignità umana ed evolutivamente desumibili dalle clausole generali di cui agli artt. 2 e 3 Cost. Le Sezioni Unite in proposito rimarcano che detti diritti «costituiscono limiti che comprimono *ab extrinseco* lo spazio in cui può validamente esplicarsi la libertà di manifestazione del pensiero attraverso il diritto di cronaca (e di critica)».

Limitando la nostra analisi al diritto di cronaca, si ricorda che questo consiste nella narrazione di fatti, accadimenti o notizie di interesse pubblico, diffuse tramite mass-media (stampa, radio-televisione, internet), nel rispetto della correlazione tra quanto narrato e quanto realmente accaduto<sup>3</sup>. Si tratterebbe quindi di una rappresentazione (almeno tendenzialmente) neutra e fedele della realtà al fine di offrire alla pubblica opinione un'informazione chiara e trasparente

su eventi di rilievo sociale, politico o economico.

Poiché con l'esercizio del diritto di cronaca è ben possibile ledere altrui diritti della personalità, e considerato che la tutela della libertà di espressione è condizionata da un suo esercizio in buona fede, il perimetro entro cui si esplica l'efficacia esimente del diritto di cronaca (e di critica), è stato individuato nei tre noti limiti dati dalla verità (anche putativa) della notizia, dalla sua pertinenza e dalla continenza delle espressioni utilizzate. Tali condizioni, che devono ricorrere cumulativamente<sup>4</sup>, sono frutto dell'attività di interpretazione della giurisprudenza e traggono origine dalla pronuncia della Corte di Cassazione 18 ottobre 1984 n. 5259 nota come il "decalogo del giornalista"<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Si vedano, *ex multis*, Cass. civ. sez. III, 20 luglio 2010, n.16917; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2009, n. 22190; Cass. pen. sez. V, 14 febbraio 2005, n.12859, in *De Jure Giuffrè*.

<sup>4</sup> Cass. civ., sez. III, 23.7.2003, n. 11455, in *Danno e resp.*, 2004, 169.

<sup>5</sup> Cass. civ., 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Giust. civ.*, I, 1984, 2941, con note di A. Finocchiaro, *La Cassazione e l'uniforme interpretazione della legge*; G. Giacobbe, *Prime impressioni ... tecniche su una contrastata sentenza*; M. Dogliotti, *La Cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona*, *ivi*, I, 1985, 356; e G. Ulisse, *Note sui limiti della responsabilità civile del*

Il primo presupposto che deve ricorrere affinché la diffusione a mezzo stampa delle notizie possa ritenersi espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca è la verità della notizia divulgata.

La verità della notizia può essere anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, ed è in ogni caso esclusa qualora si riferiscano fatti veri ma incompleti oppure in ipotesi di informazioni appositamente “confezionate” accostando false informazioni a fatti veri<sup>6</sup>. Peraltro, anche la legge sull’ordinamento della professione di giornalista, stabilisce l’obbligo inderogabile al «rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede» (così, art. 2, c. 1 e 2, l. 3 febbraio 1963, n. 69). In definitiva non solo l’errore sulla verità dei fatti dev’essere involontario, ma vi dev’essere anche un controllo sull’attendibilità della fonte, da rapportarsi alla gravità della notizia e all’urgenza di informare il pubblico<sup>7</sup>, il tutto in coerenza con il principio del c.d. “giornalismo responsabile”<sup>8</sup>.

La c.d. *pertinenza* consiste nella sussistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, all’informazione, mentre il rispetto della continenza richiede che l’informazione non ecceda lo scopo informativo da conseguire e venga improntata a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio<sup>9</sup>.

---

*giornalista*, ivi, 364. La sentenza è stata pubblicata anche in *Foro it.*, I, 1984, 2711, con nota di R. Pardolesi, *Diffamazione «indiretta» e responsabilità civile*. Con tale decisione la Corte di cassazione ha statuito il principio, secondo cui il «diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in linea di principio dall’art. 21 Cost. e regolato dalla l. 8 febbraio 1948, n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell’informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; c) forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l’esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato».

<sup>6</sup> Cass. pen., sez. V, 7 marzo 2025, n.14196, in *De Jure Giuffrè*.

<sup>7</sup> Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5081, in *De Jure Giuffrè*.

<sup>8</sup> Si veda in proposito, Tribunale I grado UE Grande Sezione, 27 luglio 2022, n.125: «il diritto degli organi di informazione e, più in particolare, dei giornalisti, di comunicare dei fatti informazioni su questioni di interesse generale è protetto a condizione che essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti esatti, e forniscano informazioni «affidabili e precise» in conformità con l’etica giornalistica o, in altri termini, nel rispetto dei principi di un giornalismo responsabile». Si veda anche Corte EDU, *Amaghlobeli v. Georgia*, ric. 41192/11 (2021).

<sup>9</sup> Tra le tante si veda Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2015, n.16899, in *De Jure Giuffrè*: «non sussiste l’esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca, se non ricorrono gli elementi della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza (nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione del giudice di merito, secondo cui il messaggio che

#### 4. La cronaca giudiziaria

La cronaca giudiziaria assume una vocazione sociale particolarmente pregnante dato che concentra l'attenzione dei lettori su fatti di reato e sull'operato degli organi giudiziari. Il fenomeno giuridico-mediatico della cronaca giudiziaria può articolarsi lungo le seguenti direttrici: i «possibili effetti diffamatori derivanti della diffusione di atti di indagini di polizia e di accertamenti giudiziari, concernenti l'indagato, l'imputato, il condannato», con l'accertamento della sussistenza o meno della scriminante<sup>10</sup>; il «riconoscimento del diritto/dovere degli organi di informazione di diffondere notizie e giudizi sull'attività di titolari dei pubblici poteri», cosicché l'opinione pubblica sia consapevole delle loro qualità, si formi in modo consapevole, opinioni di consenso o di dissenso sul loro operato<sup>11</sup>.

Il tutto bilanciando anche due ulteriori valori-principio di rilevanza costituzionale: la presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost. e l'art. 101, c. 1 Cost.: «La giustizia è amministrata in nome del popolo».

Il rapporto tra l'art. 21 Cost. e l'art. 101, c. 1, Cost., viene comunemente inteso nel senso che l'informazione, declinata nelle forme della cronaca giudiziaria, soddisfa anche il bisogno di un controllo democratico sull'amministrazione della giustizia e quello di partecipazione dei cittadini alla politica della giustizia (anche con forme di rappresentanza democratica<sup>12</sup>). Tale forma di «controllo» e di «partecipazione», presuppone l'esercizio di «un'informazione giudiziaria ispirata al principio di responsabilità e dunque effettivamente consapevole del proprio ruolo in qualche modo «istituzionale»<sup>13</sup>. Con la precisazione che, il «collegamento col principio democratico non sembra che possa avallare una «mediazione» della stampa nel senso di un coinvolgimento emotivo del pubblico nella celebrazione dei singoli processi<sup>14</sup>. Peraltro, in senso critico, è stato osservato che «l'attività di informazione relativa ad eventi giurisdizionali non si è sottratta al paradigma imperante della *commodification* ed il processo si è trasformato in un prodotto facilmente confezionabile per il mercato editoriale e per il palinsesto televisivo in particolare»<sup>15</sup>.

---

si voleva trasmettere da parte di un giornale - ovvero che un ministro avesse ricevuto un compenso per illustrare il contenuto di un atto del proprio dicastero in un convegno aperto al pubblico - era idoneo a fuorviare e suggestionare i lettori, al solo scopo di ledere l'altrui reputazione)».

<sup>10</sup> Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2014, n. 21840, in *De Jure Giuffrè*.

<sup>11</sup> Cass. pen., sez. V, n. 21840/2013. cit.

<sup>12</sup> Con le parole di autorevole dottrina, si osserva come un ordinamento non possa funzionare democraticamente, in «mancanza di una libera circolazione delle idee politiche, sociali, religiose, sulla morale e sul costume», così P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 227.

<sup>13</sup> F. Palazzo, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, in *Dir. pen. contemp.*, 3, 2017, 140.

<sup>14</sup> F. Palazzo, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, cit., 140.

<sup>15</sup> Così, G. Resta, *La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla libertà d'informazione e la sua rilevanza per il diritto interno: il caso dei processi mediatici?*, in *Dir. inf.*, 2012, 163. Sul tema del «processo mediatico» si veda anche P. Concolino, *Corte europea dei diritti dell'uomo - processo mediatico e tutela della presunzione di innocenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 1655.

Quanto invece al rapporto tra l'art. 21 e l'art. 27 Cost., la giurisprudenza ha sempre sottolineato il particolare rigore con cui deve valutarsi la verità della notizia, richiedendo che le notizie provenienti da provvedimenti giudiziari devono essere fedele al loro contenuto, senza alterazioni o travisamenti di sorta. In questi casi, il limite della verità viene interpretato restrittivamente, sul presupposto che il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi<sup>16</sup>. Per tale ragione, non vengono ammesse come valide scriminanti: la semplice verosimiglianza di una notizia<sup>17</sup>, il riportare voci e illazioni, l'anticipare il contenuto di provvedimenti giudiziari (del giudice e/o del pubblico ministero), attribuendo loro un valore superiore a quella reale<sup>18</sup>. In buona sostanza, l'intento è di prevenire una narrazione giudiziaria che sia per partito preso orientata verso la colpevolezza e che magari riesce ad approfittare delle breccie aperte nel segreto istruttorio, per diffondere notizie che potrebbero successivamente rivelarsi infondate<sup>19</sup>. Fermo restando che il requisito della verità, soprattutto quando le notizie attengono alla fase delle indagini preliminari, viene valutato sulla base di ciò che risulta al momento in cui la notizia viene diffusa e non già secondo quanto viene successivamente accertato in sede giurisdizionale<sup>20</sup>. Coerentemente, in caso di discrepanza tra i fatti narrati e fatti accaduti, è ben possibile invocare vittoriosamente il legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, sotto il profilo della verità putativa, se la narrazione è conforme alle risultanze delle indagini in corso, a prescindere dal successivo accertamento processuale<sup>21</sup>.

## 5. Le inesattezze marginali e il paradigma del lettore

Riassumendo, il quadro complessivo che emerge dalla giurisprudenza ai fini della valutazione della scriminante in tema di cronaca giudiziaria è il seguente. Anzitutto, va verificata, con cura e diligenza non solo l'attendibilità della fonte ma anche l'aggiornamento della notizia, considerato che un

<sup>16</sup> Cass. civ., sez. III, 26 agosto 2014, n.18264; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2009, n. 22190, in *De Jure Giuffrè*.

<sup>17</sup> Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2010, n. 16917, in *Foro it.*, I, 6, 2011,1816.

<sup>18</sup> Cass. pen., sez. V, 2 marzo 1999, n. 2842, in *Dir. inf.*, 2000, 284.

<sup>19</sup> G. Schena, *La registrazione della notizia di reato alla luce della circolare Pignatone*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 791. In proposito è stato osservato che «il buon esito dell'indagine pubblica è il solo interesse che ispira l'art. 329 c.p.p.», la cui «unica ratio giustificatrice nell'esigenza di tenere il contenuto dell'atto compiuto dalla polizia o dal pubblico ministero al riparo dagli sguardi di coloro che potrebbero avere interesse a sviare o contrastare l'indagine» (R. Orlandi, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, in *Dir. pen. contemp.*, 3, 2017, 4852). Per approfondimenti sul segreto istruttorio e diritto di cronaca, si rinvia a A. Zampini, *Perimetro del segreto e regime di pubblicabilità delle intercettazioni: rilievi critici e spunti interpretativi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 1565.

<sup>20</sup> Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2010, n. 5657 e Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2004, entrambe in *De Jure Giuffrè*.

<sup>21</sup> Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2010, n. 43382, in *De Jure Giuffrè*.

determinato atto processuale potrebbe non essere più attuale<sup>22</sup>. In secondo luogo, la notizia deve essere fedele al contenuto del provvedimento e le eventuali inesattezze dei fatti oggetto della notizia, devono rivestire carattere ‘secondario’, ossia tali che non alterino, nel contesto dell’articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. In proposito la decisione in commento ha ricordato che sono da «considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l’offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto “vero” in maniera da renderne offensiva l’attribuzione a taluno, all’esito di una valutazione del loro peso sull’intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo ‘falso’ e, oltre che tale, diffamatorio». In effetti, qualora la notizia, pur presentando inesattezze, risulti autenticamente veritiera sul piano strutturale e fattuale, non sussiste ragione per imputare la responsabilità per diffamazione all’autore della pubblicazione che abbia errato nella descrizione di alcuni elementi.

Rimane tuttavia da risolvere la concreta individuazione della marginalità delle inesattezze al fine di determinare un parametro di riferimento, che permetta di misurarne la portata in relazione ai destinatari dell’informazione.

A tal fine, viene utilizzato il paradigma del lettore. In proposito una parte della giurisprudenza ha assunto come paradigma il c.d. “lettore frettoloso”, ossia quel lettore poco o nulla interessato all’approfondimento ed al quale è sufficiente una lettura dei titoli, sottotitoli e altre parti dell’articolo graficamente idonee a catalizzare la sua attenzione. Altra giurisprudenza fa invece riferimento al c.d. “lettore medio”, ossia colui che, pur leggendo integralmente l’articolo, non compie sforzi di approfondimento<sup>23</sup>. Peraltro, va anche considerato che nell’ormai preponderante contesto dell’informazione digitale<sup>24</sup>, i lettori tendono a preferire informazioni sintetiche, anche

---

<sup>22</sup> Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2020, n. 21969, in *Resp. cin. prev.*, 2021, 848 e ss., con nota di S. Peron, *Sulla cronaca giudiziaria e l’onere di controllo delle fonti*. Si veda altresì, Cass. pen., sez. V, 29 marzo 2023, n. 38323: «nella valutazione della liceità o meno della pubblicazione al giornalista che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall’epoca di acquisizione della notizia, incombe l’obbligo stringente, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, di completare e quindi aggiornare la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative, o qualunque altra idonea disponibile, giacché, sotto tal profilo, ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale, è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di sospetto, la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell’iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l’esito positivo delle indagini stesse».

<sup>23</sup> Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 2024, n. 31051, in *De Jure Giuffrè*, la quale distingue il “lettore frettoloso”, ossia colui che s’arresta alla «mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto», dal “lettore medio”, ossia colui che «pur senza particolare sforzo o arguzia, si soffermi ad esaminare il testo dell’articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione».

<sup>24</sup> Sull’interpretazione evolutiva dell’informazione digitale si rinvia alle note sentenze delle sezioni unite: Cass. pen., sez. un., 20 gennaio 2015, n. 31022, in *Dir. inf.*, 2015, 1041, con nota di: G. Corrias Lucente, *Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla “giurisprudenza legislativa”*; e Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2016, n. 23469, in *Foro it.*, I, 2016, 3753. Con tali decisioni è stato affermato il principio secondo cui la tutela costituzionale di cui all’art. 21, comma terzo, Cost., si applica anche al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico,

perché spesso agli approfondimenti o alla versione integrale dell'articolo si può accedere aprendo dei link, che sovente sono riservati agli abbonati a pagamento. Come rimarcato dalla decisione in commento, «diversamente dalla dimensione dell'informazione cartacea, nella dimensione dell'informazione digitale le dinamiche dell'informazione sono trasformate e la presentazione del dato informativo si ispira alla ricerca di essenzialità e speditezza, nell'obiettivo di abbinare sintesi e profondità comunicativa. E non si può, dunque, trascurare il fatto che un tale fenomeno investa entrambi i terminali del rapporto informativo: sia quello attivo, dal quale l'informazione promana, sia quello passivo, che viene dall'informazione raggiunto».

## 6. Il contrasto

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, penale e civile, la rappresentazione dello status giuridico di imputato ascritto ad una persona sottoposta alle indagini sortisce effetti pregiudizievoli sulla sua reputazione<sup>25</sup>, stante l'erronea percezione da parte dell'opinione pubblica sullo stato di avanzamento della vicenda giudiziaria. Difatti la progressione del procedimento tende a radicare il convincimento di un effettivo coinvolgimento nel reato della persona sottoposta alle indagini.

Alcune Sezioni penali, tuttavia, sono di contrario avviso<sup>26</sup>. In particolare, osservano le Sezioni Unite che «mentre vi è concordia nel ritenere macroscopico il carattere dell'errore e la natura diffamatoria della notizia nel caso in cui venga riportato il riferimento al decreto di rinvio a giudizio, atto promanante dal giudice per le indagini preliminari - e, quindi, frutto di vaglio da parte di un giudice terzo e imparziale sulla prospettazione accusatoria -, anziché quello relativo all'avviso *ex* art. 415-bis c.p.p., atto promanante dal pubblico ministero, una divergente prospettiva si intercetta con riferimen-

---

quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo.

<sup>25</sup> Tra le tante si richiamano: Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2018, n.12370, «integra il reato di diffamazione a mezzo stampa, per l'insussistenza dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, l'attribuzione ad un soggetto nell'ambito di un articolo giornalistico della falsa denominazione di imputato, anziché di indagato, in quanto il giornalista riferisca di un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p., non potendo tali atti reputarsi equivalenti, dal momento che quest'ultimo, a differenza del primo, non comporta esercizio dell'azione penale ed ha lo scopo di consentire all'indagato l'esercizio del diritto di difesa con la possibilità di un approfondimento delle stesse indagini»; nonché Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 2010, n. 13702 «in materia di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca nel caso in cui il giornalista abbia affermato, contrariamente al vero, l'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto soltanto sottoposto a indagini preliminari». Entrambe le sentenze sono reperibili in *De Jure Giuffrè*.

<sup>26</sup> Cass. pen., sez. V, 27 gennaio 2020, n.15093, in *De Jure Giuffrè*, secondo la quale la «divergenza tra quanto propalato e l'effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d'indagine funzionale alla sua progressione».

to alla propalazione di una notizia che riguardi la richiesta di rinvio a giudizio, piuttosto che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari». A tale conclusione, la giurisprudenza penale è giunta adducendo l'attiguità sul piano procedimentale tra l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio, essendo il primo prodromico al secondo. Difatti, in base al disposto dell'art. 415-bis c.p.p., l'inoltro di tale avviso è subordinato all'intenzione del pubblico ministero di coltivare l'ipotesi accusatoria e precede l'avvio del processo penale a carico della persona sottoposta alle indagini. In altre parole, i due atti avrebbero, una comune origine dalla sfera dell'accusa, pur essendo gli stessi autonomi e preordinati all'assolvimento di funzioni diverse. Ciò comporterebbe, una sostanziale inoffensività dell'errore, non essendo l'inesattezza in grado di trasmodare in una falsità della notizia di natura diffamatoria.

Similmente, è prevalente l'orientamento (sia civile che penale) che valuta come diffamatorio l'articolo che ascrive un fatto-reato diverso rispetto al reato in relazione al quale si sta effettivamente svolgendo l'attività inquirente o venga ascritta, del pari impropriamente, una condotta sostanzialmente diversa e più grave rispetto a quella descritta negli atti giudiziari o nell'oggetto dell'imputazione<sup>27</sup>. Vi sono tuttavia orientamenti ancora più rigorosi secondo i quali quando un «articolo di giornale relativo a cronaca giudiziaria è strutturato in termini tali da ingenerare l'impressione che un soggetto sia stato rinviato a giudizio per un reato, mentre è stato rinviato a giudizio per un altro reato, il solo fatto che il reato di cui si è ingenerata l'attribuzione sia punito con pena edittale meno grave di quello per cui sia avvenuto il rinvio a giudizio, non basta a escludere la configurabilità della diffamazione, quando l'articolo sia destinato, come nel caso di un quotidiano, a un pubblico di lettori generalista che non abbia necessariamente esperienza giuridica»<sup>28</sup>. Fermo restando che la discrepanza tra il titolo di reato riportato nella notizia e quello in relazione al quale si sta svolgendo l'attività inquirente non può comportare, in forza di un automatismo, la natura diffamatoria della divulgazione<sup>29</sup>.

## 7. La soluzione del contrasto.

All'esito della lunga e scrupolosa disamina dei precedenti civili e penali in materia le Sezioni Unite, hanno concluso ritenendo di dover seguito all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ma con alcune precisazioni. L'attribuzione della posizione di imputato anziché di indagato, attraverso l'evocazione della richiesta di rinvio a giudizio piuttosto che dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, presenta una sicura carica diffamatoria. Difatti, la differenza sussistente tra i due status è significativa e si riverbera sulla percezione sociale del grado di probabilità del coinvolgimento del soggetto nel reato che gli viene addebitata: nella fase delle inda-

---

<sup>27</sup> Tra le tante: Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2020, n.13782 e Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2024, n. 26789, in *De Jure Giuffrè*.

<sup>28</sup> Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3340, in *Giust. civ.*, 2010, 10, I, 2330.

<sup>29</sup> Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2020, n. 12903, in *De Jure Giuffrè*.

gini preliminari, l'addebito contestato è provvisorio, mentre nell'ambito del processo, l'addebito si stabilizza, assurgendo a imputazione, e sulla sua fondatezza dovrà pronunciarsi un giudice terzo ed imparziale. In questo quadro procedimentale è la richiesta di rinvio a giudizio, atto con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale, a determinare il cambiamento della posizione da indagato a imputato.

Per contro, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur prospettando l'intenzione del pubblico ministero di procedere con una formale imputazione, non sempre e non necessariamente viene seguita da una richiesta di rinvio a giudizio. In altre parole, come chiosano le Sezioni Unite «se è vero che l'esercizio dell'azione penale è preceduto sempre dall'avviso *ex* art. 415-bis c.p.p., non è parimenti vero che a tale avviso faccia sempre necessariamente seguito l'esercizio dell'azione penale».

In forza delle considerazioni che precedono le Sezioni Unite civili hanno quindi formulato il seguente principio di diritto: «in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p.) e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (come anche nel caso di un reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori». Conseguentemente, una infedeltà narrativa di tale portata, non può relegarsi «all'ambito della mera marginalità, attribuendole impropriamente neutralità ai fini del riconoscimento del carattere diffamatoria della notizia propalata».

## 8. Conclusioni

La sentenza in commento nell'intervenire in funzione di nomofilachia a favore dell'orientamento maggioritario, secondo cui la rappresentazione dello status giuridico di imputato ascrivito ad una persona sottoposta alle indagini sortisce effetti pregiudizievoli sulla sua reputazione, ha tuttavia temperato tale rigoroso orientamento escludendo ogni forma di automatismo e lasciando spazio ad accertamenti in ordine al contesto complessivo della pubblicazione. In tal modo il giudizio sulla diffamatorietà, o meno, di un pezzo di cronaca giudiziaria non dovrà prescindere da un'analisi che chiarisca, se il contesto della pubblicazione, sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori.

**Keywords**

cronaca giudiziaria – verità della notizia – inesattezze secondarie – diritto di cronaca – libertà di stampa